

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**29. 3.** (ex 27. 18.) Turrone, Scalia, Paissan.

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

1. Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:

a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;

c) minor uso di risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;

d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;

e) minor consumo energetico e maggior utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;

f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del

presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi, anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

**29. 4.** (ex 27. 21.) Cambursano, Testa.

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile ed in particolare:

a) per gli interventi di innovazione tecnologica di impianti e strutture produttive finalizzate alla protezione dell'ambiente;

b) per gli interventi di modifica e innovazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione dei consumi delle risorse naturali ed energetiche;

c) per le attività necessarie all'ottenimento da parte delle piccole e medie imprese della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e di *audit* ambientale di cui al Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993;

d) per le attività connesse alla produzione, alla commercializzazione e all'utilizzo di materie e beni provenienti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti;

e) per gli interventi e le attività di riconversione e ristrutturazione ecologica degli uffici ed edifici pubblici e privati adibiti a sedi amministrative;

2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse del fondo speciale in conto capitale previsto in tabella B, allegata alla presente legge, relativamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono apportate le seguenti variazioni:*

2001: — 300.000;

2002: — 300.000;

2003: — 300.000.

**29. 5.** (ex 27. 16.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Caimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Sopprimere il comma 1.*

**29. 6.** (ex 27. 10.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, sostituire le parole: di promozione dello con le seguenti: per lo.*

**\*29. 7.** (ex \*27. 33.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sostituire le parole: di promozione dello con le seguenti: per lo.*

**\*29. 8.** (ex \*27. 31.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: alle fonti rinnovabili e.*

**29. 9.** (ex 27. 20.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: all'innovazione tecnologica fino a: energetico con le seguenti: all'attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE e del decreto legislativo di attuazione 8 agosto 1999 n. 372, al miglioramento dell'efficienza energetica, alle nuove attività, o all'ampliamento di preesistenti, nel campo della selezione, del recupero, del riciclo di rifiuti e delle materie prime secondarie e al conseguimento della certificazione ambientale di cui alla norma ISO 14001 e al regolamento comunitario 1836/93.*

**29. 10.** (ex 27. 27.) De Benetti, Scalia.

*Al comma 1, dopo le parole: alla protezione dell'ambiente aggiungere le seguenti: e alla salvaguardia dei boschi e delle foreste.*

**29. 11.** (ex 27. 40.) Conti, Alboni, Delmastro Delle Vedove, Gramazio.

*Al comma 1, dopo le parole: e risparmio energetico aggiungere: nonché allo sviluppo della produzione agricola e zootecnica di qualità ed ecocompatibile,*

**29. 12.** (ex 27. 39.) Conti, Gramazio, Alboni.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito un apposito fondo fino alla fine del comma con le seguenti: incluso quello relativo ad attività agricole, dando la priorità alle richieste delle aziende la cui attività*

produttiva si svolge nei territori dei patti territoriali approvati, è istituito un apposito fondo con un finanziamento pari a 80 miliardi per ciascuna delle annualità 2001-2003.

*Conseguentemente, comma 2, dopo le parole: Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: delle politiche agricole e forestali.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

**29. 13.** (ex 27.4) Crucianelli, Tattarini, Vozza.

*Al comma 1, dopo la parola: fondo aggiungere le seguenti: che viene ripartito tra le regioni in ragione della densità di popolazione e dell'indice di industrializzazione.*

**29. 18.** (ex 27. 11.) Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, dopo la parola: fondo aggiungere la seguente: nazionale.*

**29. 17.** (ex 27. 41.) Conti, Gramazio.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 miliardi, con le seguenti: lire 300 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**29. 19.** (ex 27. 19.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 miliardi con le parole: lire 300 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: 250.000;

2002: 250.000;

2003: 250.000.

**29. 20.** (ex 27. 28.) Turrone.

*Al comma 1, sostituire le parole: lire 50 miliardi con le parole: lire 150 miliardi.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000.

**29. 21.** (ex 27. 25.) De Benetti, Scalia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione.*

**29. 22.** (ex 27. 34.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Una quota pari al 40 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata ad incentivi per la realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico.*

**29. 23.** (ex 27. 35.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*29. 49.** (ex \*27. 30.) Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*29. 25.** (ex 27. 12.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro il 31 gennaio 2001, di concerto con i Ministri di finanze, lavoro, politiche agricole e forestali, funzione pubblica, affari regionali e solidarietà sociale, saranno definiti i criteri, gli interventi ed i necessari vincoli preventivi di tutela territoriale su scala regionale, nonché le relative ed adeguate dotazioni economiche.

*2-bis.* Le regioni, in attuazione del presente articolo ed entro il 15 marzo 2001, avvieranno l'attuazione del presente articolo anche ricorrendo all'assunzione di personale LSU e LPU e provvedendo alla necessaria preparazione professionale.

**29. 26.** (ex 27. 7.) Malavenda.

*Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti:* da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**29. 28.** (ex 27. 36.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti:* sentite la Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

**29. 29.** (ex 27. 37.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti:* e con le regioni.

**29. 30.** (ex 27. 32.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 2, sostituire la parola: definiti con la seguente: ridefiniti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire le parole: dei criteri e le con la seguente: delle.*

**29. 31.** (ex 27. 26.) De Benetti, Scalia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite.*

**29. 32.** (ex 27. 38.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 dicembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per gli interventi previsti dal programma nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 1999, n. 229 è istituito a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica, per le fonti sostenibili di energia e per la lotta alla siccità e alla desertificazione.

*2-ter.* Al fondo di cui al comma 2-bis affluisce annualmente a decorrere dal 1° gennaio 2002, una quota di risorse pari al venti per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre dell'anno precedente. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate al finanziamento di

programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica, alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, alla protezione del suolo, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla riduzione di impatto delle attività produttive, al riequilibrio territoriale, alla informazione, formazione e ricerca con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

*2-quater.* All'onere derivante dalla istituzione del Fondo nell'anno 2001, quantificato in lire 290 miliardi, sono destinate le risorse per interventi di rilievo ambientale, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33.

*2-quinquies.* Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**29. 39.** (ex 27. 15.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Monzato, Occhionero, Siola, Vozza.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Al fine di incentivare misure di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, con priorità degli interventi nelle aree in ritardo di sviluppo, anche mediante il finanziamento di progetti cofinanziati dall'Unione europea ed in attuazione del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) del 29 aprile 1992, n. 6, è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 300 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,

successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno del successivo biennio 2002-2003, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la relativa erogazione, nonché la verifica dell'attuazione delle attività svolte in attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Legge n. 183 del 1987*

2001: — 100;

2002: — 100;

2003: — 100.

*voce: Legge n. 208 del 1998, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200;

2002: — 200;

2003: — 200.

**29. 40.** (ex 27. 17.) Turrone, Scalia, De Benetti, Paissan.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari e alla determinazione dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile.

**\*29. 34.** (ex \*27. 5.) Ferrari, Manzini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile

ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari e alla determinazione dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile.

**\*29. 35.** (ex \*27. 29.) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* In ogni caso la privativa comunale non si applica alle attività che di regola producono rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto ovvero alla raccolta, allo smaltimento e al recupero a proprie spese di rifiuti assimilati, senza alcun ricorso al servizio pubblico. »

**29. 36.** (ex 27. 23.) De Benetti, Scalia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Coloro che presenteranno nel corso del 2001 al Ministero dell'ambiente la richiesta di valutazione degli SCA relativi a centrali elettriche alimentate da fonti convenzionali e di importo superiore a 100 miliardi sono esonerati dal versamento di quanto disposto dall'articolo 16, comma 8, del Dl 24 gennaio 1996, n. 31 e dalla relativa norma applicativa stabilita con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 febbraio 1996 e successive modificazioni.

**Seguono compensazioni Misto - CDU.**

**29. 37.** (ex 27. 8.) Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Viene istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, per la concessione ai comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi nn. 5 e 7.**

**29. 38.** (ex 27. 22.) Scalia, Turrone, Procacci, Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Gardiol, Leccese.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. In aggiunta alla dotazione già prevista, il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 17 miliardi di lire, pari a 5 miliardi di lire per il 2001, 6 miliardi di lire per il 2002 e 6 miliardi di lire per il 2003.

**29. 50.** (già 4. 92.) (ex 27. 42) Galletti, Cento, De Benetti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turrone.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis.** (*Interventi in materia di promozione degli investimenti nei parchi nazionali*). - 1. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero dell'ambiente, Legge n. 448 del 1998; articolo 49 apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30;

2002: — 30;

2003: — 30.

**29. 01.** (ex 27. 0. 2.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Caimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
17. 05 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 17. 05., comma 3, sopprimere le parole: nazionale e.*

**0. 29. 02. 1.** (ex 0. 17. 05. 3. - 0. 14. 01. 1). Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 02.** (testo così modificato nel corso della seduta) (ex 17. 05. - 14. 0. 1) Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 10 gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione

delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 04.** (ex 17. 03. - ex 14. 0. 4) Turrone, Scalia, Paissan.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre

1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 05** (ex 17. 06. (ex 14. 0. 6) Casinelli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. A tal fine, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 1° gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**29. 06.** (ex 17 - ex 14. 0. 3). Testa, Monaco.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Agevolazioni sul gasolio in agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al numero 5, « Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica », alla voce gasolio le parole: « 30 per cento aliquota normale » sono sostituite dalla seguente: « esenzione ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 800.000;

2002: — 600.000;

2003: — 400.000.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**29. 06.** (ex 17. 01. - ex 14. 02) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

« ART. 27-bis. — 1. L'Ente per le nuove tecnologie e l'Energia e l'Ambiente, anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale, di

energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato all'ENEA un contributo straordinario di complessivi 200 miliardi di lire, attribuiti nella misura di 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma può essere coperto sino ed al massimo del quaranta per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'Industria il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto; indica altresì i soggetti con i quali sarà sviluppato il programma.

3. Il ministro dell'industria valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per il 2001 ed entro il 31 luglio degli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.

4. L'ENEA è obbligata a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.

*Conseguentemente:*

	2001	2002	2003
Tabella B: Tesoro	40 miliardi	0 miliardi	70 miliardi
Tabella B: Ambiente	0 miliardi	50 miliardi	20 miliardi
Tabella B: Industria	0 miliardi	20 miliardi	0 miliardi
	40 miliardi	70 miliardi	90 miliardi

**29. 07.** (ex 27. 016.) La Commissione.

*(Approvato)*

**(A.C. 7328-bis – sezione 13)****ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 30.

*(Interventi in materia  
di patrimonio storico-artistico).*

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto è disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie e dei beni librari.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 30

*(Interventi in materia di patrimonio storico-  
artistico)**Sopprimerlo.*

**30. 1.** (ex 28. 11.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: lire 200 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.**

**30. 2.** (ex 28. 26.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 100 miliardi, con le seguenti: lire 150 miliardi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 9 e 6.**

**30. 3.** (ex 28. 25.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta somma è trasferita alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei e delle biblioteche degli enti locali assicurando un'equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite.*

**30. 4.** (ex 28. 23.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle biblioteche e dei beni librari garantendo un'equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite.*

**30. 5.** (ex 28. 24.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministero delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, con le seguenti: alle Regioni.*

**30. 6.** (ex 28. 22.) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: librerie con le seguenti: librerie storiche, delle biblioteche.*

**30. 9** (ex 28. 6) Possa.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: librerie con la seguente: biblioteche.*

**30. 7.** (ex 28. 27. e 28. 31) Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Rodeghiero, Michielon, Covre.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche di proprietà degli enti locali, dichiarati vincolati ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. In quest'ultimo caso il Ministero per i beni e le attività culturali parteciperà nella misura massima di un terzo dell'importo totale per il recupero.*

**30. 10.** (ex 28. 32.) Michielon, Bianchi Clerici, Covre, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , da emanare entro il 31 marzo 2001.*

**30. 11.** (ex 28. 7) Possa.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione delle spese di funzionamento del Ministero.*

**30. 12.** (ex 28. 21.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via prioritaria tali finanziamenti devono essere destinati al recupero e alla conservazione dei beni immobili sedi di municipio.*

**30. 15.** (ex 28. 30.) Chincarini, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

*1-bis.* Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed interna-

zionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

*1-ter.* Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 18.** (ex \* 28. 8.) Molinari, Servodio, Casilli.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

*1-bis.* Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre

1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

1-ter. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 19.** (ex \* 28. 10.) Bastianoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

1-bis. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

1-ter. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a pro-

grammi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 20.** (ex \* 28. 17. e \* 28. 35) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci, Iacobellis.

*Dopo il comma 1, aggiungere le seguenti:*

1-bis. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine d'incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali è stanziata la somma di lire venti miliardi annui a decorrere dal 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965 e successive modificazioni e integrazioni, nella tabella C allegata alla presente legge.

1-ter. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti per almeno il venti per cento della loro programmazione settimanale, di cui almeno il venticinque per cento relativo a programmi di intrattenimento destinati al mercato nazionale ed internazionale, ed alle imprese di produzione televisiva che producano, almeno per l'ottanta per cento della loro attività audiovisivi, con le suddette caratteristiche, destinati all'emittenza televisiva locale, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni

dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

**\*30. 21.** (ex \*28. 19. e ex \*28. 1) Rossiello, Leccese, Abaterusso.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Alla somma di cui al comma 1 è aggiunta un'ulteriore somma di 50 miliardi per favorire la programmazione di corsi di formazione e la creazione di posti di lavoro per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici artistici, archivisti delle librerie e dei Beni librari, destinati a persone con *handicap* non inferiore al sessanta per cento.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**30. 13.** (ex 28. 33.) Guidi, Massidda.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ai territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**30. 14.** (ex 28. 29.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli Enti e le società che gestiscono infrastrutture autostradali sono obbligati a destinare una quota aggiuntiva, pari all'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione, per programmi pluriennali di interventi di restauro, riuso e conservazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale. Con successivo decreto interministeriale le risorse previste al presente comma sono attribuite, per le finalità di

cui al presente articolo, ai Ministeri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali.

**30. 16.** (ex 28. 18.) Debiasio Calimani.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (*Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno*). - 1. Al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, nonché la dotazione infrastrutturale di base finalizzata a favorire gli insediamenti produttivi, il Ministro del Tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono con propri decreti da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a predisporre, nel quadriennio 2000-2004, un piano straordinario di infrastrutture nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di intervento, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) realizzazione nel quadriennio di infrastrutture senza oneri per lo Stato mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati nei settori delle opere pubbliche, delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, dell'accoglienza turistica, del cablaggio territoriale;

b) promozione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni od enti pubblici, ivi compresa la società « Sviluppo Italia » S.p.a., delle operazioni relative, prevedendo anche l'affidamento della concessione di realizzazione e gestione sulla base di bandi di gara internazionali, anche in deroga alle norme di cui alla legge 18 novembre 1998, n. 415, a soggetti finanziari e bancari idonei alla realizzazione con modalità e tempi definiti delle infrastrutture;

c) semplificazione amministrativa e snellimento procedurale;

d) valutazione della fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, delle caratteristiche tecnologiche, della struttura commerciale, della possibilità di applicare un prezzo o una tariffa accettabile per il mercato e in grado di garantire una redditività soddisfacente in un periodo temporale adeguato, dei meccanismi di variazione dei prezzi/tariffe;

e) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti territoriali;

f) concorso di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture pubbliche non tariffabili, anche mediante il ricorso a tecniche di copertura finanziaria riferibili al beneficio per gli utenti;

g) assistenza alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti abilitati, anche mediante l'unità tecnica di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

**30. 01.** (ex 28. 0. 2.) Testa.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. - 1. *Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. »

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.**

**30. 02.** (ex 28. 12.) Mazzocchi, Pezzoli.

**(A.C. 7328-bis – sezione 14)**

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**CAPO VII**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE  
DI IMMOBILI**

**ART. 31.**

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari).*

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modifiche: nel primo periodo, le parole: « suscettibili di utilizzazione agricola » sono sostituite dalle seguenti: « soggetti ad utilizzazione agricola »; nel secondo periodo, le parole: « destinati alla coltivazione » sono sostituite dalle seguenti: « utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.

5. Per le alienazioni, permutazioni, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione

le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le alienazioni, permuta, valorizzazione e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti dei Ministeri della difesa, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere ».

EMENDAMENTI SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. 31

*(Dismissione di beni e diritti immobiliari)*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 1.** (ex 29. 33.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**31. 2.** (ex 29. 9.) Bonato, Giordano, De Cesari.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*31. 3.** (ex 29. 47.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*31. 4.** (ex 29. 25.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Nel caso di immobili ad uso abitativo per i quali non si fosse realizzata, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, l'alienazione in blocco degli stessi, pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori dell'unità immobiliare da essi condotta in locazione, si procederà alla cessione degli alloggi per i quali il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione, mentre i rimanenti alloggi saranno offerti in vendita ai Comuni e agli IACP comunque denominati, nel cui territorio detti immobili insistono, affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai Comuni e agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo di mercato ridotto del 30 per cento. Al valore così determinato si applica l'ulteriore riduzione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco dell'intero immobile. I Comuni e gli IACP comunque denominati possono utilizzare per l'acquisto di detti alloggi i fondi a loro disposizione finalizzati all'edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale

della Cassa depositi e prestiti loro assegnati, prevedendo appositi programmi di acquisto ».

**Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**31. 5.** (ex 29. 10.) Bonato, Giordano, De Cesari.

*Sopprimere il comma 2.*

**31. 6.** (ex 29. 26.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma possono applicarsi anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.a. non conferiti nei fondi di cui al comma 86 del medesimo articolo 3; il relativo programma di alienazione è definito in concerto con il Ministero delle Finanze che ne cura l'attuazione ».

**31. 7.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 29. 46.) Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Le differenze patrimoniali rilevate a seguito della vendita degli alloggi di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, non partecipano alla formazione del reddito d'impresa.

2-ter. All'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo unico della legge n. 560 del 1993, dopo le parole: »che risultino liberi« sono aggiunte le seguenti: »alla data del 10 gennaio 2000« .

2-quater. Nella vendita degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, hanno titolo all'acquisto anche gli assegna-

tari che conducano l'alloggio a titolo di locazione da meno di un quinquennio, purché abbiano maturato da oltre un quinquennio la posizione utile nella graduatoria di assegnazione e fermi restando gli altri requisiti di legge ».

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 11, 12, 7, 6.**

**31. 8.** (ex 29. 45.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**31. 9.** (ex \*29. 27.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**31. 10.** (ex \*29. 53.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7.**

**31. 11.** (ex 29. 48.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* Sono altresì esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto, i soggetti obbligati, in adempimento di provvedimenti normativi, alla cessione di immobili nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione di interi settori economico-industriali. Agli atti, ai contratti ed ai provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e le disposizioni di cui all'articolo 3,